

Prot. N. 0002220 / CON
dd. 02/09/2025

AMM: r_friuve
AOO: grfvj

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SUPPORTARE LE PROGETTUALITA' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO SCOLASTICO 2025-2026.

TRA

la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata anche Regione, rappresentata da Patrizia Pavatti, nella sua qualità di Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio;

E

l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato anche Ufficio scolastico regionale, rappresentato da Daniela Beltrame, nella sua qualità di Direttore generale;

PER

la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il miglioramento dell'offerta formativa e lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali da attuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 26-29, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

PREMESSO CHE

- a) negli Istituti scolastici della regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione dello sviluppo di progetti inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa, vi è la necessità di potenziare il supporto ai progetti medesimi da parte

del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario e del Direttore dei servizi generali e amministrativi, nonché vi è la necessità di garantire l'assistenza di base agli alunni con disabilità nell'ambito delle competenze attribuite ai collaboratori scolastici;

- b) vi è la necessità di incrementare il numero dei docenti di sostegno preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno al fine di migliorare l'inclusione scolastica e di integrare l'assegnazione di ore in deroga da parte dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) vi è la necessità di garantire una particolare attenzione in presenza di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), al fine di offrire una risposta personalizzata ai particolari bisogni;
- d) vi è la necessità di incrementare le ore di docenza nel caso di sviluppo di progetti tendenti al recupero della dispersione scolastica, anche con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES), attraverso interventi mirati a risolvere situazioni di particolare criticità e a sviluppare piani di miglioramento;
- e) vi è l'esigenza di incrementare nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi le ore del personale educativo per il supporto a progetti internazionali, per l'integrazione di studenti di diverse provenienze culturali e per il supporto agli alunni convittori con disabilità grave;
- f) vi è la volontà di supportare l'attività motoria nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in un'ottica di promozione e diffusione dei valori e principi educativi della pratica motoria e sportiva;
- g) vi è la volontà di sostenere la partecipazione delle scuole a gare e competizioni nazionali e internazionali per la valorizzazione delle eccellenze delle capacità degli studenti, offrendo opportunità di confronto e crescita;

TENUTO CONTO CHE

- vi è una consolidata volontà delle Parti, attraverso il presente Protocollo, di individuare e mettere in atto un insieme organico di soluzioni operative a valere per l'anno scolastico 2025-2026 che consentano di garantire la qualità del servizio di istruzione, intervenendo su alcuni temi prioritari e progetti rilevanti delle istituzioni scolastiche, che richiedono un supporto sia nell'ambito didattico che in quello della gestione amministrativo-contabile;
- la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di istruzione e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intendono garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, provvedendo con gli strumenti e i dispositivi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- i criteri di selezione delle scuole beneficiarie dei vari interventi sono trasparenti ed oggettivi e condivisi tra le Parti;

CONSIDERATO CHE

- le Parti intendono attivare più interventi tra loro integrati, sulla base dei contenuti del presente Protocollo con risorse finanziarie regionali a valere per l'anno scolastico 2025-2026, come di seguito evidenziato:
- I. assicurare il supporto amministrativo allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole, con particolare riferimento alle scuole ubicate in aree montane di particolare marginalità - classificate come "aree interne" – e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2025/2026, attraverso il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, compreso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e supportare incarichi particolarmente complessi affidati al medesimo personale, nonché per esigenze di accompagnamento e tutoraggio nei confronti di nuovo personale amministrativo;
- II. garantire il miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed integrare l'assegnazione di ore in deroga attribuite dall'Ufficio scolastico regionale attraverso i docenti di sostegno preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno;
- III. supportare le esigenze degli alunni con DSA attraverso personale docente per progetti destinati agli alunni con disturbi specifici di apprendimento;
- IV. intervenire a supporto di specifiche situazioni critiche presenti in alcune istituzioni scolastiche e per il contrasto alla dispersione scolastica, anche con riferimento alla presenza di alunni BES e a sviluppare piani di miglioramento, con particolare attenzione alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2025/2026;
- V. sostenere l'incremento dell'attività motoria nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche al fine di diffondere la cultura del movimento e dei corretti stili di vita;
- VI. favorire i progetti internazionali, l'integrazione di studenti di diverse provenienze nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi attraverso il personale educativo, nonché per il supporto agli alunni convittori con disabilità grave;
- VII. sostenere la partecipazione a gare e competizioni nazionali e internazionali per la valorizzazione delle eccellenze e della qualità dell'apprendimento;

VISTO

- l'articolo 7, commi da 26 a 29, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), secondo cui:
 - a. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione e il corretto avvio dell'anno scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, un Protocollo di intesa allo scopo di supportare le esigenze didattiche e organizzative degli istituti scolastici statali del Friuli Venezia Giulia, per

- l'anno scolastico 2025-2026, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali sull'istruzione;
- b. Il Protocollo di intesa è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e progettuale delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2025-2026, con oneri a carico della Regione;
 - c. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del Protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel rispetto delle finalità della norma;
 - d. Il Protocollo individua i criteri, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo;
 - e. Per le finalità previste è destinata la spesa complessiva di 4.500.000,00 euro, a carico del capitolo 69724/S del bilancio regionale per l'anno 2025;
- l'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto alla dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali; al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio svolto in attuazione del presente protocollo ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle rispettive graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie d'istituto;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 29 agosto 2025;

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo intende garantire la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali, aventi la sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia, e a tal fine prevede la realizzazione degli interventi di seguito specificati a valere per l'anno scolastico 2025-2026, in attuazione dell'articolo 7, commi 26-29, della legge regionale 12/2025:
 - I. finanziamento a supporto del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, nonché del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, delle istituzioni scolastiche statali per assicurare la gestione amministrativa dei progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori montani di particolare marginalità, classificate come "aree interne" e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2025/2026, nonché supportare incarichi particolarmente complessi affidati al medesimo personale;
 - II. finanziamento dell'incremento di ore di docenti di sostegno delle scuole statali o di una integrazione delle ore attribuite in deroga dall'Ufficio scolastico regionale;
 - III. finanziamento dell'incremento di personale docente nelle istituzioni scolastiche statali a supporto delle esigenze degli alunni con DSA;
 - IV. sostegno all'incremento di personale docente a supporto di specifiche situazioni critiche presenti in alcune istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento al contrasto alla dispersione scolastica e alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES) e a sviluppare piani di miglioramento, con particolare attenzione alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2025/2026;
 - V. sostegno all'incremento della dotazione oraria degli educatori dei Convitti nazionali e dei Convitti annessi per il supporto a progetti internazionali, all'integrazione dei convittori di diversa provenienza culturale e al supporto agli alunni convittori con disabilità grave;
 - VI. incremento di personale docente di scienze motorie e sportive nelle scuole statali secondarie di primo e di secondo grado;
 - VII. sostegno alla partecipazione delle scuole statali a gare e competizioni nazionali e internazionali.

Articolo 2 – AREA AMMINISTRATIVA: Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per il supporto allo sviluppo di progetti nell'ambito dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle scuole

1. La Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area amministrativa che comprendono l'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori di particolare marginalità, classificati come "aree interne" e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2025/2026.
2. Il riparto è effettuato in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche, tenendo conto dei costi orari del personale ATA così come previsti dal vigente CCNL del comparto scuola.
3. La quota spettante alle scuole situate nelle "aree interne" e alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico nell'anno scolastico 2025/2026 è incrementata del 20% rispetto a quella prevista per le rimanenti scuole. La maggiorazione non è cumulabile e viene concessa una sola volta nel caso di possesso di entrambi i requisiti indicati.
4. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare una somma non inferiore a Euro **2.000.000,00** (due milioni).
5. Sono ammissibili a finanziamento regionale le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale ATA a valere per l'anno scolastico 2025 – 2026. Una quota non superiore al 10% del contributo può essere utilizzata per finanziare attività straordinarie svolte dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi debitamente motivate, previo formale incarico del Dirigente scolastico.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale ATA nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2026:
 - a. relazione illustrativa delle attività realizzate con l'evidenza dei contratti attivati;

b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

11. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2026.

12. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 3 – AREA DELL'INCLUSIONE: Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente a supporto di progettualità per l'inclusione scolastica con particolare riferimento agli alunni con disabilità, agli alunni con DSA e agli alunni con BES

1. Con riferimento all'anno scolastico 2025-2026 la Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area dell'inclusione che ricomprendono:
 - a) incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale a supporto di progettualità destinate agli alunni con disabilità;
 - b) incremento della dotazione oraria di personale docente delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale a supporto di progettualità destinate agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
 - c) incremento della dotazione oraria di personale docente delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale a supporto di progettualità destinate ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), a supportare situazioni di particolare criticità anche con riferimento al contrasto alla dispersione scolastica e a sviluppare piani di miglioramento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si impegna a destinare una somma non inferiore a **Euro 1.550.000,00** (un milione cinquecentocinquanta mila).
3. La quota complessiva di finanziamento spettante a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria è determinata dalla somma:
 - a) della quota destinata all'incremento del personale docente di sostegno. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 400.000,00;

- b) della quota destinata all'incremento di personale docente per l'attivazione di progettualità a favore degli alunni con DSA. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 250.000,00;
 - c) della quota destinata all'incremento di personale docente per l'attivazione di progettualità a favore di alunni con BES e a supporto di particolari criticità anche in riferimento al contrasto alla dispersione scolastica. Per tale quota è destinata la somma complessiva di euro 900.000,00.
4. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento orario del personale docente a valere per l'anno scolastico 2025-2026.
 5. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali cui attribuire la quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera a), (alunni disabili).
 6. La quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera b), è attribuita alle scuole che hanno un numero di alunni DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 uguale o superiore all'8% rispetto al numero totale degli alunni iscritti e che attivano progettualità destinate a tali alunni. Il riparto è effettuato per il 40% in misura uguale per tutte le scuole e per il 60% in misura proporzionale al numero di alunni DSA. Si fa riferimento al numero di alunni riferiti all'anno scolastico 2024/2025.
 7. La quota di finanziamento di cui al comma 3, lettera c), è attribuita alle scuole che attivano progettualità per il contrasto alla dispersione scolastica, con particolare attenzione agli alunni BES e a situazioni di particolare criticità. Il numero massimo di ore finanziabili per ciascuna istituzione scolastica è pari a 140. In caso di risorse insufficienti l'importo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le scuole. La quota spettante alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico per l'anno 2025-2026 è aumentata del 10%.
 8. I dati necessari al riparto delle risorse di cui ai commi 6 e 7 sono comunicati dalle istituzioni scolastiche alla Regione entro i termini stabiliti da apposita comunicazione inviata alle stesse entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo.
 9. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
 10. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
 11. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con i docenti nei limiti delle somme regionali concesse.
 12. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 13.
 13. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2026:

- a. relazione illustrativa delle attività realizzate e indicazione dei contratti attivati;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
14. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2026.
15. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 4 – AREA EDUCATIVA: Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria degli educatori nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi

1. Con riferimento all'anno scolastico 2025-2026, la Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area educativa che comprendono l'incremento della dotazione oraria del personale educativo nei Convitti nazionali e nei Convitti annessi per il supporto a progetti internazionali, per l'integrazione di studenti di diverse provenienze culturali, nonché per il supporto agli alunni convittori con disabilità grave.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si impegna a destinare una somma non inferiore a **Euro 60.000,00** (sessantamila).
3. Il riparto delle risorse di cui al comma 2 avviene:
 - a) per euro 20.000,00 in misura uguale per tutti i Convitti;
 - b) per euro 25.000,00 in proporzione al numero dei convittori iscritti nell'anno scolastico 2025-2026 in ciascun Convitto;
 - c) la restante quota di euro 15.000,00 viene suddivisa tra Convitti in cui vi sia la presenza di alunni convittori con necessità di sostegno intensivo, fino all'importo massimo di euro 10.000,00 per ciascun convitto.
4. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale educativo a valere per l'anno scolastico 2025 – 2026.
5. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio) entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, i dati necessari al riparto delle risorse di cui al comma 3.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse di cui al comma 3 a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche ed educative interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale educativo per tutto l'anno scolastico 2025 – 2026 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche ed educative provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica ed educativa presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2026:
 - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche ed educative. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2026.
12. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 5 – AREA DELLE ATTIVITA' MOTORIE, FISICHE E SPORTIVE: Finanziamento destinato al supporto di progetti per favorire l'attività motoria, fisica e sportiva nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

1. La Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria del personale docente di scienze motorie delle scuole statali secondarie di primo e di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026.
2. La quota di finanziamento di cui al comma 1 è attribuita alle scuole statali secondarie di primo e di secondo grado che attivano progettualità per il potenziamento delle attività motorie nel curriculum nell'ambito dell'autonomia scolastica. Il numero massimo di ore finanziabili per ciascuna istituzione scolastica è calcolato sul numero totale delle classi di scuola secondaria di primo o di secondo grado

presenti nell'Istituto, indipendentemente dal numero delle classi in cui si intende avviare i progetti, come di seguito descritto:

- a) 60 ore nelle scuole con un numero di classi inferiore o uguale a 10 e con il limite di 30 ore per classe;
- b) 90 ore nelle scuole con un numero di classi superiore a 10 e fino a 20 e con il limite di 30 ore per classe;
- c) 120 ore nelle scuole con un numero di classi superiore a 20 e con il limite di 30 ore per classe.

Si fa riferimento alle classi attivate nell'anno scolastico 2024/2025.

Nelle scuole secondarie di secondo grado sarà data priorità ai progetti relativi al primo biennio del ciclo di istruzione.

3. I dati necessari al riparto delle risorse di cui al comma 2 sono comunicati dalle istituzioni scolastiche alla Regione entro i termini stabiliti da apposita comunicazione inviata alle stesse entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo.

4. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

5. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si impegna a destinare una somma non inferiore a Euro **500.000,00** (cinquecentomila).

6. Sono ammissibili a finanziamento regionale le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente di scienze motorie a valere per l'anno scolastico 2025 – 2026.

7. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente nei limiti delle somme regionali concesse.

8. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 9.

9. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2026:

- a. relazione illustrativa delle attività realizzate con l'evidenza dei contratti attivati;
- b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

10. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2026.

11. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 6 – AREA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: *Supporto alle scuole per la partecipazione a gare e competizioni nazionali ed internazionali*

1. La Regione provvede al finanziamento di interventi nell'Area della valorizzazione delle eccellenze per supportare le scuole nella partecipazione a gare e competizioni nazionali e internazionali.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione si impegna a destinare una somma non inferiore a **Euro 150.000,00** (centocinquantamila).
3. La quota complessiva di finanziamento spettante a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria è determinata da un compenso forfettario di euro 200,00 per persona fino a un massimo di 2.000,00 euro per la partecipazione a ciascuna gara o competizioni nazionale; un compenso forfettario di euro 300,00 per persona fino a un massimo di 3.000,00 euro per la partecipazione a ciascuna gara o competizione internazionale. Il limite massimo richiedibile è di tre competizioni nazionali e/o internazionali per ciascuna Istituzione scolastica. In caso di risorse insufficienti l'importo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le scuole.
4. I dati necessari al riparto delle risorse di cui al comma 3 sono comunicati dalle istituzioni scolastiche alla Regione entro i termini stabiliti da apposita comunicazione inviata alle stesse entro trenta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo.
5. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
6. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
7. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 8.
8. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2026:
 - a. relazione illustrativa delle attività realizzate;
 - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
9. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2026.

10. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

Articolo 7 – Riconoscimento del servizio del personale

1. Al personale di cui agli articoli da 2 a 4 del presente Protocollo è riconosciuta la valutazione del servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle Graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle corrispondenti Graduatorie di Istituto, di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché delle graduatorie di cui al decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024.

Articolo 8 – Impegni tra le Parti

1. Le Parti si impegnano a garantire una collaborazione reciproca per l'attuazione del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo viene pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 9 - Impegno di spesa e ulteriori fabbisogni

1. L'impegno di spesa è assunto dalla Regione successivamente alla sottoscrizione del Protocollo e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività stesse.
2. L'impegno di spesa per gli interventi di cui agli articoli dal 2 a 5, non può superare complessivamente il valore di **Euro 4.500.000** a carico del bilancio per l'anno 2025, così come previsto all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 12/2025.
3. Ulteriori fabbisogni rilevati in alcuni degli interventi di cui agli articoli da 2 a 5 rispetto agli importi minimi dedicati nei rispettivi articoli o per esigenze emerse successivamente alla sottoscrizione del protocollo e rispondenti alle finalità dell'articolo 7, comma 26 della legge regionale 12/2025, possono essere soddisfatti con fondi non impegnati per altri interventi, nel rispetto dell'impegno complessivo di cui al comma 2.

4. Qualora dopo la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa si rendano disponibili ulteriori fondi, gli stessi saranno utilizzati per interventi per i quali il fabbisogno rilevato risulti superiore all'importo indicato negli articoli da 2 a 5.

Articolo 10 – Modifiche del Protocollo

1. Eventuali modifiche resesi necessarie per problemi di ordine tecnico-organizzativo dovranno essere concordate tra le Parti e costituiranno un aggiornamento del Protocollo. Le suddette modifiche potranno essere concordate tra le Parti mediante semplice scambio di corrispondenza, purché non costituiscano modifiche sostanziali del Protocollo ai sensi del comma 3.
2. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di carattere sostanziale, le Parti provvedono a una modifica del presente Protocollo con le stesse modalità con cui è avvenuta l'approvazione dello stesso.
3. Per modifiche di carattere sostanziale si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che alterano la natura nonché gli obiettivi specifici preposti al rispettivo intervento, fatto salvo il rispetto delle finalità generali previste dalla norma.
4. L'approvazione delle modifiche è comunque subordinata alle regole di contabilità e del bilancio regionale e alle eventuali ulteriori condizioni di fattibilità tecnica e operativa.
5. Per le modifiche di carattere non sostanziale si applicano le disposizioni previste per i singoli interventi, cui si fa rinvio.

Articolo 11 – Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo scade il 31 dicembre 2026 e potrà essere prorogato con il consenso delle Parti fino alla data di effettiva ultimazione di tutti gli interventi previsti.

Articolo 12 - Registrazione e bollo

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e articolo 1, lettera b) tariffa parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Articolo 13 – Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Patrizia Pavatti

**Ufficio scolastico regionale
per il Friuli Venezia Giulia**

Daniela Beltrame

 *Ministero dell'istruzione
e del merito*
DANIELA BELTRAME
Ministero dell'Istruzione e del Merito
01.09.2025 17:06:36 GMT+01:00

(firme digitali ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”)